



LEADERFIN

AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Agenzia Leaderfin di Maria Antonietta Scarpetti
Agente in attività Finanziaria - C.F.: SCRMT50P41D7491 - P.IVA: 07564220965
Via Benedetto Marcello, 20 - 20124 Milano (MI) - Tel: 02 201.565 Fax: 02 2040.0595
IVASS Sez E n° E000283666 - REA/Milano n° 1969552 - Iscr. OAM n° A4521
www.agenzialeaderfin.it - e-mail: info@agenzialeaderfin.it - pec: mariaantonietta.scarpetti@pec.it
www.prestitipubblici.it - e-mail: info@prestitipubblici.it



SCHEDA INFORMATIVA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CHE COS'È LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

La Delegazione di Pagamento è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante una delegazione di pagamento rilasciata a favore dell'istituto erogante di una quota (sino ad un massimo di un quinto) della propria retribuzione cui il Cliente abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato

CHI PUÒ OTTENERE LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Possono richiedere la Delegazione di Pagamento solo ed esclusivamente i Lavoratori Dipendenti che presentino determinate caratteristiche in relazione alla categoria giuridica del Datore di Lavoro, dell'anzianità di servizio maturata e dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato

QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Documento di identità e codice fiscale

Ultime 3 buste paga, CUD e certificato di stipendio (quest'ultimo rilasciato dal Datore di Lavoro). Detti documenti sono necessari anche ai fini della formulazione da parte dell'Istituto erogante del documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori"

Nel corso dell'Istruttoria potrà essere richiesta dall'Istituto Erogante ulteriore documentazione ritenuta necessaria

LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO RIENTRA NEL CREDITO AI CONSUMATORI?

Sì

La Delegazione di Pagamento rientra nel comparto del "credito ai consumatori"; si applicano pertanto alla Delegazione di Pagamento le norme riservate alle suddette forme di credito

Detto prodotto è disciplinato dagli articoli 1269 e 1723 del codice civile oltre che da specifiche disposizioni regolamentari emanate, con riferimento ai dipendenti pubblici e statali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

COME AVVIENE IL RIMBORSO DEL PRESTITO

La rata di rimborso è mensile

La rata viene trattenuta su ogni busta paga mensile direttamente dal Datore di Lavoro che provvede a sua volta a riversarla all'Istituto Erogante in forza di un mandato irrevocabile conferito dal Cliente ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile

COME VIENE CALCOLATA LA RATA E LA DURATA DEL PRESTITO

L'importo della rata e la durata del prestito sono scelti dal Cliente, tuttavia:

- la Rata di rimborso non può essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile netto
- il prestito dovrà avere una durata minima di 24 mesi e una durata massima di 120 mesi

IL TASSO DEL PRESTITO È FISSO O VARIABILE?

Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del prestito e il piano di ammortamento è a rata costante (ammortamento alla francese)

LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO È SOGGETTA ALLE NORME SULLA PORTABILITÀ DEI MUTUI?

Sì



LEADERFIN

AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Agenzia Leaderfin di Maria Antonietta Scarpetti
Agente in attività Finanziaria - C.F.: SCRMT50P41D749I - P.IVA: 07564220965
Via Benedetto Marcello, 20 - 20124 Milano (MI) - Tel: 02 201.565 Fax: 02 2040.0595
IVASS Sez E n° E000283666 – REA/Milano n° 1969552 – Iscr. OAM n° A4521
www.agenzialeaderfin.it - e-mail: info@agenzialeaderfin.it - pec: mariaantonieta.scarpetti@pec.it
www.prestitipubblici.it - e-mail: info@prestitipubblici.it



QUALI SOLO LE GARANZIE RICHIESTE

Sono previste le seguenti garanzie:

- la costituzione di un vincolo a favore dell'Istituto erogante, sul TFR (Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile e indennità similari) maturato e maturando dal Cliente presso il proprio Datore di Lavoro o Fondo Pensione. Il TFR è destinato a garantire il rimborso del prestito in caso di cessazione, qualunque sia la causa, nel corso del periodo di ammortamento del prestito, del rapporto di lavoro tra Cliente e il Datore di Lavoro. In forza del suddetto vincolo il Cliente non può avvalersi per tutta la durata del prestito del diritto di cui all'articolo 2120 comma 6° del codice civile (anticipazioni del TFR) se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del prestito
- la stipula di due polizze assicurative di cui una a copertura del Rischio Vita e un'altra, ad integrazione dell'eventuale TFR, a copertura del Rischio Impiego del Cliente.

COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO VITA?

La polizza Rischio Vita garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di decesso avvenuto prima della naturale scadenza del finanziamento.

In caso di pagamento del sinistro la compagnia assicurativa *non ha diritto alla rivalsa* di quanto liquidato all'Istituto Erogante, nei confronti degli eredi del Cliente.

A tal fine il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute

COSA GARANTISCE LA POLIZZA RISCHIO IMPIEGO?

La polizza Rischio Impiego garantisce il mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del prestito da parte del Cliente in caso di risoluzione definitiva, qualunque sia la causa, del rapporto di lavoro tra il Cliente stesso ed il Datore di Lavoro

La polizza garantisce il rimborso della parte del debito residuo non coperta dall'eventuale TFR esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro

È POSSIBILE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL PRESTITO?

Sì, in qualsiasi momento

È POSSIBILE ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE IL PRESTITO PER EFFETTUARNE UN ALTRO (RINNOVO)?

Sì

Il rinnovo comporta la concessione di un nuovo prestito la cui approvazione rimane in ogni caso rimessa all'attività istruttoria insindacabile dell'Istituto erogante.

UNA VOLTA FIRMATO IL CONTRATTO DI PRESTITO COSA AVVIENE?

La firma del contratto non implica automaticamente la concessione del prestito da parte dell'Istituto erogante

Il contratto di prestito diviene efficace solo dopo il buon esito delle seguenti attività:

- Notifica del contratto di prestito al Datore di Lavoro del Cliente.
- Notifica del contratto di prestito a eventuali Fondi Pensioni a cui il Cliente abbia destinato il proprio TFR
- Accettazione da parte del Datore di Lavoro e del Fondo Pensione della notifica del contratto
- Verifica della assicurabilità del prestito e acquisizione delle relative polizze Rischio Vita e Rischio Impiego



LEADERFIN


AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Agenzia Leaderfin di Maria Antonietta Scarpetti
Agente in attività Finanziaria - C.F.: SCRMNT50P41D749J - P.IVA: 07564220965
Via Benedetto Marcello, 20 - 20124 Milano (MI) - Tel: 02 201.565 Fax: 02 2040.0595
IVASS Sez E n° E000283666 - REA/Milano n° 1969552 - Iscr. OAM n° A4521
w.agenzialeaderfin.it - e-mail: info@agenzialeaderfin.it - pec: mariaantonieta.scarpetti@pec.it
www.prestitipubblici.it - e-mail: info@prestitipubblici.it




2. PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE


IL TASSO DI INTERESSE RIMANE FISSO PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO

 Poiché il tasso è fisso per tutta la durata del prestito il Cliente non potrà mai beneficiare (in termini di minore onerosità del debito) di una futura riduzione dei tassi


RISCHIO DI INVALIDITÀ DELLA POLIZZA RISCHIO VITA

 Nei casi di invalidità di detta polizza assicurativa, anche in conseguenza di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cliente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione medica presentata dallo stesso Cliente, l'Istituto Erogante, potrà rivalersi nei confronti degli eredi di quest'ultimo per il soddisfacimento del proprio diritto di credito


ESISTENZA DEL DIRITTO DI RIVALSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA NELLE POLIZZE RISCHIO IMPIEGO

 Qualora la compagnia assicurativa, al verificarsi dell'evento oggetto di copertura, provveda a liquidare l'indennizzo all'Istituto erogante, è previsto il *diritto di rivalsa* da parte della compagnia assicurativa nei confronti del Cliente per l'importo liquidato

DIFFERENZA TRA DECORRENZA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO E DECORRENZA DI AVVIO DELLE TRATTENUTE DA PARTE DEL DATORE DEL LAVORO

 In caso di mancato avvio delle trattenute da parte del Datore di Lavoro nei termini previsti dal contratto di prestito o comunicati dal Datore di Lavoro in fase di notifica del contratto stesso, potranno essere effettuate sulle mensilità successive il recupero delle rate scadute mediante l'applicazione di una o più ritenute aggiuntive mensili

CENTRALE RISCHI

 Esiste il rischio che il nominativo del Cliente possa essere segnalato secondo le modalità previste presso le "centrali rischi" a cui l'Istituto erogante, aderisce per legge o per volontà (sistemi di informazione creditizia), nei casi in cui lo stesso Cliente pur avendo subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute all'Istituto erogante, alle rispettive scadenze contrattuali